

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4427 del 05/09/2023
Oggetto	Rinnovo della concessione con cambio titolarità per l'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso cortilivo in sponda sinistra del torrente Ventena in Comune di Cattolica (RN). Procedimento RN09T0025 Richiedente: Sig.ra Pagnini Giovanna.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4600 del 05/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Demanio Idrico Polo Specialistico Suoli - Aree

OGGETTO: Rinnovo della concessione con cambio titolarità per l'occupazione di un'area del demanio idrico ad uso cortilivo in sponda sinistra del torrente Ventena in Comune di Cattolica (RN).

Procedimento RN09T0025 – Richiedente: Sig.ra Pagnini Giovanna.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14/04/2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca";
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30/04/2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29/06/2009, n. 469 del 11/04/2011 e n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1717 del 28/10/2021;

RICHIAMATA

- la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 10596 del 05/09/2011 con la quale è stata rilasciata al Sig. Pagnini Giorgio (C.F. PGN GRG 38T09 G479M) e alla Sig.ra Pagnini Giovanna (C.F. PGN GNN 46E58 C357R) la concessione, con scadenza al 31/12/2016, per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del torrente Ventena in Comune di Cattolica (RN) distinta catastalmente al C.F. al foglio 1 particelle 1825, 1826, 1827 per una superficie di 10,00 m² occupata dal sedime di fabbricato a civile abitazione e al N.C.T. al foglio n.1 particella 457/parte (ora 4828/parte) per una superficie pari a 124,00 m² destinata ad area cortiliva del fabbricato - Procedimento RN09T0025;
- la Determinazione Dirigenziale dell' Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna n. 3157 del 01/07/2020 con la quale è stata rinnovata al Sig.ri Pagnini Giorgio e Pagnini Giovanna, la concessione di cui sopra con scadenza al 31/12/2022;

VISTA l'istanza presentata in data 30/12/2022, acquisita in pari data al prot. Arpae PG/2022/214252 con la quale la Sig.ra Pagnini Giovanna (C.F. PGN GNN 46E58 C357R) ha chiesto il rinnovo con cambio titolarità della concessione di cui sopra senza modifiche all'occupazione - **Procedimento RN09T0025**;

DATO ATTO che con la determinazione n. 3157 del 01/07/2020 è stato definito in €. 290,24 (euro duecentonovanta/24) il canone annuo di concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 3313 del 26/06/2017, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R. n. 27 del 01/02/2023 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area demaniale in questione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della "Rete Natura 2000" di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il S.A.C. di Rimini, con nota di prot. PG/2023/37649 del 02/03/2023, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con rif.prot 27841.U, trasmessa in data 10/05/2023 e registrata in data 11/05/2023 al prot. Arpae PG/2023/82475, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 per l'annualità 2023 è stato rideterminato in €. 230,54 (euro duecentotrenta/54), come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che ha eseguito il pagamento del canone 2023 pari a €. 334,27 (euro trecentotrentaquattro/27);
- che, verificando tutti i versamenti effettuati per gli anni di durata della concessione n. 3157 del 01/07/2020, risulta un credito pari a €.104,62 (euro centoquattro/62) come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che, quindi, il canone relativo all'anno 2024 è parzialmente coperto dal credito pari a €. 104,62 (euro centoquattro/62);
- che il deposito cauzionale di €. 463,26 versato dai Sig.ri Pagnini Giorgio e Pagnini Giovanna alla Regione Emilia-Romagna in data 14/07/2011 a garanzia degli obblighi della concessione n. 10596 del 05/09/2011 può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione, come espressamente indicato nell'istanza di rinnovo prot. PG/2022/214252;

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e la realizzazione delle opere, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico;
- che con nota di prot. PG/2023/127102 del 21/07/2023 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota registrata al prot. Arpae PG/2023/150349 del 05/09/2023;

DATO ATTO, altresì, che:

- è stato versato in data 29/12/2022, l'importo di €. 75,00 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- è stato versato l'importo di €. 334,27 (euro trecentotrentaquattro/27) in data 31/03/2023 per il canone 2023;

DATO ATTO, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Polo Specialistico Suoli - Area Est, Dr.ssa Anna Maria Casadei;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di rinnovo, con contestuale svincolo parziale del deposito cauzionale, della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico per una durata non superiore ad anni 6 (sei), secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Polo Specialistico Suoli - Area Est, Dr.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare alla Sig.ra Pagnini Giovanna (C.F. PGN GNN 46E58 C357R) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del torrente Ventena in Comune di Cattolica (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio n.1 particella 4828/parte per una superficie pari a 160,10 m² destinata ad area cortiliva - **Procedimento RN09T0025**. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato (Tav. Unica datata Luglio 2019) quale parte integrante del presente atto;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2023 e avrà durata fino al 31/12/2028;
5. di stabilire, per l'annualità 2023, il canone annuo in €. 230,54 (euro duecentotrenta/54). Il concessionario deve pagare il canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il tardivo pagamento comporta l'applicazione degli interessi di legge. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge

regionale 22 dicembre 2009 n. 24;

6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell' art. 20 comma 5 della L.R. n. 7/2004 e dell' art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di confermare il deposito cauzionale in €. 463,26 (euro quattrocentosessantatre/26), dando atto che è stato versato;
8. di stabilire che l'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
10. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt.2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
11. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b);
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dott. Stefano Renato de Donato
(Documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore Sig.ra Pagnini Giovanna (C.F. PGN GNN 46E58 C357R), in seguito indicato come "Concessionario". Procedimento RN09T0025.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del torrente Ventena in Comune di Cattolica (RN) distinta catastalmente al N.C.T. al foglio n.1 particella 4828/parte per una superficie pari a 160,10 m² destinata ad area cortiliva. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato (Tav. Unica datata Luglio 2019) quale parte integrante del presente atto.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere **01/01/2023** e avrà durata fino al 31/12/2028. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone annuo di €. €. 230,54 (euro duecentotrenta/54), per l'annualità 2023, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito.
4. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a propri oneri e spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di

concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
7. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare;
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il Concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con rif.prot 27841.U del 10/05/2023:

1. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;
2. all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini (USTPC-RN);
4. sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI/PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso ed ogni altra opera e/o trasformazione che comportino incremento del rischio idraulico;
5. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio, e per il deposito di materiali e/o rifiuti;
6. il Richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, e conservazione del terreno oggetto della concessione. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale di Rimini tramite mail indirizzata a Stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale devono essere effettuati nel rispetto delle DGR 3939/1994 e DGR 1919/2019 che limitano il periodo di intervento fuori da quello primaverile per tutela nidificazione avifauna;
7. il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti dello scrivente Ufficio Sicurezza territoriale protezione civile di Rimini (USTPC-RN);
8. i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze; qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie o materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente.
9. il richiedente è consapevole che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone rientranti nella perimetrazione di aree a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PAI/PGRA, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
10. il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso da ARPA Emilia-Romagna e reperibile presso il portale Allerta Meteo Emilia-Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;
11. il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di ARSTePC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. ARSTePC e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

12. ARSTePC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, ad esempio, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
13. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC);
14. è compito del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;
15. ARSTePC resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
16. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - USTPC-RN, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente (ARPAE).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.